

Bruxelles, 8 marzo 2019
(OR. en)

7343/19
ADD 1

DELECT 51
MI 240
ENV 275
ENT 67
TRANS 184
BETREG 1

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1774 final
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1774 final.

All.: C(2019) 1774 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.3.2019
C(2019) 1774 final

ANNEX

ALLEGATO

del

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE
del XXX**

**che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione**

ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 540/2014 è così modificato:

1) all'allegato I, l'appendice 1 è così modificata:

- a) il punto 12.8 è soppresso;
- b) è aggiunto il seguente punto 12.9:

"12.9. AVAS

12.9.1. Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sue emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138 ⁽¹⁾

o

12.9.2. Riferimento completo ai risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014 ⁽¹⁾";

2) l'allegato VIII è così modificato:

- a) la sezione I è sostituita dalla seguente:

"SEZIONE I

Il presente allegato contiene disposizioni riguardanti gli AVAS per i veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici.

I.1. In deroga al punto I.2, lettere a) e b), e al punto I.3, lettere a) e b), le disposizioni della sezione II si applicano agli AVAS installati:

- a) su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1° luglio 2019;
- b) su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera a) immatricolato prima del 1° luglio 2021.

I.2. In deroga al punto I.3, lettere a) e b), le disposizioni della sezione III si applicano agli AVAS installati:

- a) su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1° luglio 2019, se il costruttore opta per questa possibilità;
- b) su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera a);
- c) su qualsiasi tipo di veicolo omologato tra il 1° luglio 2019 e il 1° settembre 2021;
- d) su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera c) immatricolato prima del 1° settembre 2023.

I.3. Le disposizioni della sezione IV si applicano agli AVAS installati:

- a) su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1° settembre 2021, se il costruttore opta per questa possibilità;
- b) su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera a);
- c) su qualsiasi tipo di veicolo omologato il 1° settembre 2021 o successivamente a tale data;
- d) su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera c);
- e) su tutti i veicoli nuovi immatricolati il 1° settembre 2023 o successivamente a tale data.";

b) è aggiunta la seguente sezione IV:

"SEZIONE IV

Si applicano le disposizioni di cui alla sezione III, ad eccezione del punto III.2, lettera b).

Inoltre, si applicano le disposizioni seguenti:

Interruttore

Qualsiasi meccanismo che consente al conducente di interrompere il funzionamento di un AVAS ("funzione pausa") deve essere conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.2.6 del regolamento UNECE n. 138, supplemento 1 alla versione originale del regolamento, serie di modifiche 01 (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 112).".